

**ORDINANZA PER ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE.****IL SINDACO**

- Premesso che con Decreto Presidente della Repubblica del 10/9/1990 n. 285, sono individuate le norme Regolamentari di polizia mortuaria tuttora vigenti;
- Premesso altresì che allo stato attuale i posti salma in loculi o campo a terra, ubicati presso la struttura cimiteriale del Comune di Albano Laziale, risultano essere in numero insufficiente per garantire la normale tumulazione o inumazione delle salme;
- che in carenza di loculi e posti a terra, la struttura amministrativa cimiteriale e l'annesso servizio di tumulazione/inumazione è costretto a depositare i feretri nel deposito provvisorio all'interno dello stesso Cimitero Comunale;
- che in attesa della costruzione del nuovo Cimitero Comunale, corre l'obbligo da parte di questa amministrazione garantire la sepoltura dei feretri posti in deposito, attuando interventi urgenti, al fine di scongiurare problematiche di carattere igienico sanitario, non potendo protrarre la permanenza di salme nel deposito su detto;
- che è strumento ordinario, previsto dal D.P.R. 285/90, l'esecuzione delle estumulazioni per le salme già tumulate da oltre anni 30 (trenta) e l'esumazione per quelle inumate da oltre anni 10 (dieci);
- che pertanto per le motivazioni sopra riportate né discende l'indispensabile, urgente e non rinviabile esecuzione degli interventi di estumulazione ed esumazione massiva ordinaria, al fine di riacquisire al patrimonio Comunale loculi e spazi a terra del campo comune;
- Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria, la delibera di G.C. n° 33 del 13/03/2006, la delibera di .C.C n° 26 del 11/05/2007, nonché norme e direttive del Settore competente, per quanto compatibili con il D.P.R. 285/90, e s.m.e.i.
- Visti gli articoli nn. 82, 85 e 86 del sopra citato D.P.R. che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;
- Visto l'articolo 79 del citato D.P.R. 10/9/1990 n. 285 concernente la cremazione;
- Visto l'articolo 7 del Decreto legislativo del 5/2/1997 n. 22 e successive modifiche, nonché il Decreto Presidente della Repubblica del 15 luglio 2003 n° 254;
- Vista la circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/3/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31/7/1998;
- Vista la risoluzione del Ministero della Salute di p.n. 400 VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;
- Vista la Legge n°4, del 28/04/2006, emanata dalla Regione Lazio;
- Vista la D.G.R. n° 737 del 28/09/2007 – BURL. n° 31 del 10/11/2007;
- Richiamati gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.e.i.;
- Per tutto quanto in premessa indicato e parte integrante del presente atto, si;

**ORDINA**

- A. L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alle esumazioni e estumulazioni ordinarie disciplinate secondo le disposizioni appresso riportate;

- B. La riacquisizione al patrimonio comunale dei loculi concessionati e venuti a scadenza, al fine di consentire le tumulazioni delle salme depositate presso il locale cimitero, atte a scongiurare possibili problematiche di carattere igienico sanitario;
- C. l'invito a coloro che vi abbiano interesse ad inoltrare domanda per la raccolta dei resti mortali per deporle in ossari, loculi o tombe avute in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90,

### **DISPONE**

Altresì che nella Città' di Albano Laziale a far tempo dall' 01/10/2013, le operazioni cimiteriali siano regolate come segue.

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- 1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni. Parimenti è ordinaria la estumulazione eseguita dopo 30 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente a tali periodi.
- 2) periodicamente nel corso dell'anno, l'ufficio di polizia mortuaria (servizio I° - Cimitero) cura la redazione di elenco, con l'indicazione delle coordinate e delle relative salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.  
L'inizio delle operazioni massive di estumulazione in loculi ed esumazione ordinaria in campo a terra è fissato secondo le indicazioni dell'ufficio di polizia mortuaria (servizio I° Cimitero). Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità, ovvero mediante affissione su tutto il territorio, di avviso pubblico da valere quale notifica agli interessati ai sensi dell'art. 8 comma 3, L. 241/90, e s.m.e.i., presso il Servizio I°, Ufficio Cimitero – Settore IV°, Via S. Francesco 12, palazzina Cassabgi, - affissione di cartelli sui perimetri dei lotti interessati, all'interno e all'esterno del Cimitero Comunale, anche mediante apposizione dell'avviso di cui sopra;
- 3) Le esumazioni ordinarie, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. E' escluso il periodo di due settimane a cavallo della ricorrenza del 2 novembre. Le ossa che si rinvergono in occasione di esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate negli ossari comuni, a meno che coloro che vi abbiano interesse presentino domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi e/o tombe in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetina di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90.
- 4) le estumulazioni di salme tumulate in loculi dati in concessione le quali risultino scadute, possono essere attuate in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. E' escluso il periodo di due settimane a cavallo della ricorrenza del 2 novembre.
- 5) I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvergono devono essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previo domanda degli aventi diritto.
- 6) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie e straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato. E' assolutamente vietato l'intervento di estranei al servizio

cimiteriale (agenzie di pompe funebri, conoscenti, parenti etc.) durante l'esecuzione del servizio. Il compito del responsabile dei servizi incaricato da questa amministrazione (o suo delegato) è :

redigere il verbale di rito, attestante le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta) resa ai sensi della D.G.R. 28 settembre 2007, N° 737 - BURL. 10 novembre 2007 N° 31.", da rimettere tempestivamente al servizio di polizia mortuaria cimitero.

7) La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario della ASL è richiesta dall'ufficio di polizia mortuaria (servizio I° cimitero), previo avviso ai richiedenti, nei soli casi di:

- a) trasporti internazionali di salme per i quali necessita il N.O. sanitario;
- b) operazioni cimiteriali su salme le quali risultino essere decedute per le seguenti malattie infettive diffuse (carbonchio, febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.), vaiolo colera peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia).

### **TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI**

8) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03;

9) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

a) a richiesta e con oneri a carico dell'avente titolo, di nuovo essere inumati per un periodo ulteriore di anni quattro (4), purché all'interno di un contenitore di materiale biodegradabile, tumulati in nicchie loculi ossario e/o in altro loculo area concessionata;

b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sul contenitore dovranno essere riportati i dati riconoscitivi del defunto esumato

10) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, possono, secondo quanto richiesto dai familiari e con oneri a loro carico:

a) permanere nello stesso loculo, sussistendone i requisiti;

b) essere trasferiti in altro tumulo, accertata la possibilità di uso;

c) essere inumati secondo disponibilità, purché all'interno di un contenitore biodegradabile;

d) essere avviati a cremazione, purché in contenitore facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati i dati identificativi del defunto estumulato.

Nei casi a) e b) solo nel caso in cui la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, (attestata con le modalità di cui al punto 6") occorrerà che essi siano ricollocati all'interno di un controcassone in zinco che dovrà essere opportunamente saldato a tenuta stagna.

11) Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (in mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro cremazione.

12) le varie fasi amministrative delle operazioni cimiteriali finora descritte sono di competenza del Dirigente dei Servizi Cimiteriali o Funzionario dell'ufficio di polizia Mortuaria, da lui delegato alla verifica di legittimità dell'esecuzione dei servizi di inumazione, tumulazione,

esumazione, estumulazione e cremazione dei resti mortali, fatte salve le competenze dello Stato Civile.

### **TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI MORTALI O DI URNE CINERARIE**

13) Si possono deporre le ossa o le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltreché in cellette libere o già occupate, anche in un loculo o tomba, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione e con oneri a carico degli aventi titolo, (coniuge o parente in linea retta del defunto o persona che intende con motivato titolo occuparsi della *pietas* del defunto della cui sepoltura nessuno si è preso cura), previa verifica da parte del personale cimiteriale circa la sussistenza delle possibilità tecniche.

14) Per entrambe le volontà di estensione (tumulazione in celletta o in tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione.

15) L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria è presentata dall'avente titolo e dovrà essere attestata con dichiarazione di atto notorio, autocertificazione resa ai sensi dell'ex D.P.R. 445/2000;

16) Durante le operazioni di estumulazione/esumazione gli operatori cimiteriali devono adottare ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del cimitero, mettendo in atto tutte le misure necessarie, quali: delimitazione e protezione dell'area di intervento al fine di impedire l'accesso ad estranei e garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;

**Vengono abrogate norme anteriori in contrasto con il presente atto, fermi i principi generali previsti nella ordinanza n. 66 del 12/03/2012 e ordinanza n. 223 del 13/09/2012, per quanto compatibili con l'attuale disciplina;**

**La presente ordinanza è integrabile con miglioramenti e da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano, nonché dagli ordini di servizio della Direzione dei servizi cimiteriali, nell'ambito delle disposizioni in essa contenute.**

Dispone inoltre che sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza e agli atti ad essa conseguenti.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (TAR del Lazio sezione Roma), secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n.1034, o è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.*

*Copia della presente ordinanza è trasmessa:*

- al Dirigente del Settore IV° e al responsabile del Servizio I° Cimitero,;
- alla Coop. Cerere, responsabile dei servizi di custodia e dell'esecuzione delle esumazioni;

Copia della presente ordinanza sarà esposta :

- all'albo comunale
- all'ingresso principale del cimitero della Città di Albano Laziale;
- pubblicata sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione.

  
Dalla Residenza municipale, li

IL SINDACO  
Dot. Nicola Marini  
